



Comune di Fossalta di Portogruaro
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 45 del 26.9.2019

INDICE

PARTE I - Organizzazione del Consiglio Comunale

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Regolamento - Finalita'
- Art. 2 - Interpretazione del regolamento
- Art. 3 - Durata in carica del Consiglio
- Art. 4 - La sede delle adunanze

CAPO II - IL PRESIDENTE

- Art. 5 - Presidenza delle adunanze
- Art. 6 - Adunanze per la convalida degli eletti
- Art. 7 - Compiti e poteri del Presidente

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

- Art. 8 - Costituzione e attribuzioni

CAPO IV - COMMISSIONI COMUNALI

- Art. 9 - Costituzione delle Commissioni comunali
- Art. 10 - Compiti delle Commissioni comunali
- Art. 11 - Funzionamento delle Commissioni comunali
- Art. 12 - Pubblicita' dei lavori delle Commissioni comunali
- Art. 13 - Prerogative delle Commissioni comunali
- Art. 14 - Incarichi di studio alle Commissioni comunali
- Art. 15 - Commissione consiliare di controllo e garanzia
- Art. 16 - Commissioni d'indagine

PARTE II - I Consiglieri comunali

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 17 - Riserva di legge

CAPO II - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO

- Art. 18 - Entrata in carica - Convalida
- Art. 19 - Dimissioni
- Art. 20 - Decadenza e rimozione dalla carica

- Art. 21 - Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze
- Art. 22 - Sospensione dalle funzioni

CAPO III - DIRITTI

- Art. 23 - Diritto d'iniziativa
- Art. 24 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno
- Art. 25 - Richiesta di convocazione del Consiglio comunale avanzata da un quinto dei Consiglieri
- Art. 26 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 27 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
- Art. 28 - Pubblicità degli atti deliberativi

CAPO IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- Art. 29 - Diritto di esercizio del mandato elettivo
- Art. 30 - Divieto di mandato imperativo
- Art. 31 - Partecipazione alle adunanze
- Art. 32 - Astensione obbligatoria
- Art. 33 - Responsabilità personale

CAPO V - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 34 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali
- Art. 35 - Funzioni rappresentative

PARTE III - Funzionamento del Consiglio comunale

CAPO I - CONVOCAZIONE

- Art. 36 - Competenza
- Art. 37 - Avviso di convocazione - Sedute ordinarie, straordinarie e urgenti
- Art. 38 - Ordine del giorno
- Art. 39 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità
- Art. 40 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini
- Art. 41 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 42 - Deposito degli atti
- Art. 43 - Adunanze di prima convocazione
- Art. 44 - Adunanze di seconda convocazione
- Art. 45 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere
- Art. 46 - I Consiglieri scrutatori - Designazione e funzione

CAPO III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

- Art. 47 - Adunanze pubbliche
- Art. 48 - Adunanze segrete
- Art. 49 - Adunanze "aperte"

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 50 - Comportamento dei Consiglieri
- Art. 51 - Ordine della discussione
- Art. 52 - Comportamento del pubblico
- Art. 53 - Ammissione dei funzionari e consulenti in aula

CAPO V - ORDINE DEI LAVORI

- Art. 54 - Comunicazioni - Interrogazioni - Interpellanze -
Mozioni - Ordini del giorno
- Art. 55 - Ordine di trattazione degli argomenti e mozione d'ordine
- Art. 56 - Discussione - Norme generali
- Art. 57 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 58 - Fatto personale
- Art. 59 - Termine dell'adunanza

CAPO VI - LE VOTAZIONI

- Art. 60 - Modalita' generali
- Art. 61 - Votazioni in forma palese
- Art. 62 - Votazioni per appello nominale
- Art. 63 - Votazioni segrete
- Art. 64 - Esito delle votazioni
- Art. 65 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

CAPO VII - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

- Art. 66 - La partecipazione del Segretario all'adunanza
- Art. 67 - Il verbale dell'adunanza
- Art. 68 - Verbale - Deposito – Approvazione (ABROGATO)

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 69 - Rinvio ad altre norme
- Art. 70 - Entrata in vigore

- PARTE I -

**ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

C A P O I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Regolamento - Finalita'

1. Il funzionamento del Consiglio comunale e' disciplinato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 38, comma 2 del citato decreto sull'ordinamento delle autonomie locali.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione e' adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentito il parere del Segretario comunale.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate in forma scritta al Sindaco.

2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di esaminare la questione sollevata e di esprimere un parere in merito e successivamente sottopone la stessa, nel piu' breve tempo, al Consiglio comunale.

3. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta affinché i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale possano esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

4. L'interpretazione della norma ha validita' permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ulteriori eccezioni.

Art. 3

Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attivita' con la convalida degli eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza e improrogabilità che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono di regola, in apposita sala, presso la sede municipale.

2. La parte principale della sala, arredata con dignita' ed adeguatamente attrezzata, e' destinata ai componenti del Consiglio comunale. Uno spazio apposito e' riservato al pubblico,

assicurando allo stesso la possibilita' di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.

3. Il Presidente, quando sia necessario, dispone che la riunione avvenga in altra sede assicurando adeguate forme di pubblicita'.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede municipale viene esposta la bandiera dello Stato italiano unitamente a quella dell'Unione Europea e alle altre bandiere consentite dalla legge.

C A P O II

IL PRESIDENTE

Art. 5

Presidenza delle adunanze

1. La Presidenza delle adunanze del Consiglio comunale è attribuita, qualora il Consiglio provveda alla nomina, a un Consigliere comunale, eletto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nella prima seduta successiva alle consultazioni elettorali.

2. In caso di assenza, impedimento o mancata nomina del Presidente del Consiglio, lo stesso è sostituito dal Sindaco e, ove anche questi sia assente od impedito, dal Vice Sindaco nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 dello statuto.

Art. 6

Adunanze per la convalida degli eletti

1. Le adunanze del Consiglio comunale indette, secondo la legge e lo statuto, per la convalida degli eletti, sono presiedute dal Sindaco fino alla nomina del Presidente del Consiglio comunale.

Art. 7

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Provvede ad assicurare il regolare funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Assicura il mantenimento dell'ordine. Può disporre, previo formale richiamo, l'espulsione dalla sala dell'adunanza di chi, tra il pubblico, sia causa di grave disordine. Può sospendere o sciogliere l'adunanza per gravi motivi.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

5. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

C A P O III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8

Costituzione e attribuzioni

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare al Sindaco il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo che ha riportato il maggior numero di voti.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui e' stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capo del gruppo di nuova appartenenza.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui e' stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno due Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati.
6. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata la comunicazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7. I Capigruppo, con il Sindaco o suo delegato e il Presidente del Consiglio, costituiscono la Conferenza dei Capigruppo che ha funzione consultiva e propositiva nella programmazione delle sedute consiliari ed il compito di assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel miglior modo possibile. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o in caso di assenza o impedimento dal Sindaco o suo delegato.

C A P O IV COMMISSIONI COMUNALI

Art. 9 Costituzione delle Commissioni comunali

1. Oltre che le Commissioni obbligatorie per legge, il Consiglio comunale istituisce a maggioranza assoluta dei suoi componenti Commissioni comunali, permanenti o temporanee, costituite anche da componenti non Consiglieri comunali con competenze, modalita' di funzionamento e pubblicita' dei lavori da definire con la deliberazione di istituzione delle medesime.

2. Il numero dei componenti delle singole Commissioni comunali, di cui un terzo in rappresentanza della minoranza consiliare, è stabilito dalla deliberazione di istituzione delle stesse. Alla designazione dei componenti provvedono i capigruppo consiliari entro il termine di quindici giorni dalla esecutivita' della delibera di istituzione della singola commissione.

3. In caso di dimissioni o decadenza o per altra necessita' di sostituzione di un componente della Commissione, il Capogruppo segnala il sostituto al Presidente del Consiglio comunale e alla sua nomina provvede il Consiglio stesso.

4. Il Presidente della Commissione viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti, con voto palese, nella prima riunione della Commissione.

5. Il Presidente del Consiglio da' comunicazione delle nomine dei Presidenti delle Commissioni al Consiglio comunale.

6. Le Commissioni comunali di cui al precedente comma 1 avranno competenza di norma sulle seguenti materie:

- assetto del territorio, ambiente ed agricoltura;
- bilancio e programmazione;
- cultura;
- sport e tempo libero;
- servizi sociali.

Potranno essere costituite anche altre Commissioni comunale su materie e/o argomenti di volta in volta stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 10 Compiti delle Commissioni comunali

1. Alle Commissioni comunali sono attribuiti di norma compiti istruttori, consultivi e propositivi su materie dell'attività amministrativa comunale.

2. La deliberazione consiliare di istituzione delle Commissioni comunali stabilisce tra l'altro i compiti alle stesse assegnati.

Art. 11 Funzionamento delle Commissioni comunali

1. La prima riunione e' convocata dal Sindaco e deve essere fissata entro venti giorni dalla data in cui sono pervenute al protocollo le designazioni dei componenti da parte dei capigruppo consiliari.

2. Le convocazioni successive sono fatte dal Presidente della Commissione, anche su richiesta di un terzo dei componenti o del Sindaco. L'invio della convocazione deve essere effettuato entro dieci giorni dalla richiesta e la riunione va fissata nei successivi dieci giorni.

3. La convocazione e' fatta ordinariamente con avviso scritto con indicazione dell'ordine del giorno, recapitato ai componenti almeno quattro giorni prima della riunione.

4. L'avviso della convocazione con indicazione degli argomenti e' inviato anche al Sindaco e agli assessori competenti nelle materie da trattare.

5. Sostituisce il Presidente assente il componente della Commissione da lui designato come Vice Presidente nella seduta successiva alla sua nomina.

6. Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. La funzione di segretario della Commissione e' svolta da un membro della stessa o, se ritenuto necessario dal Presidente e previo accordo con il Sindaco, da un dipendente comunale qualificato in relazione agli argomenti da trattare e alle conoscenze giuridico-amministrative richieste.

8. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alle riunioni di ciascuna Commissione, con facolta' di intervenire nella discussione e di esporre relazioni.

Art. 12

Pubblicita' dei lavori delle Commissioni comunali

1. Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche, salvo che il loro Presidente o la maggioranza dei componenti ritengano trattarsi di discussione su temi che possano ledere la riservatezza di persone o lo imponga l'interesse del Comune.

2. Il registro delle adunanze di ciascuna Commissione, su cui vengono verbalizzati in forma sintetica le proposte e i pareri espressi, e' sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione stessa.

3. Il registro delle adunanze e' pubblico. Il Presidente della Commissione decide quali parti di esso siano riservate.

Art. 13

Prerogative delle Commissioni comunali

1. Per l'accesso agli atti del Comune necessari ai propri lavori, la Commissione si avvale del Segretario comunale, per il tramite di chi funge da segretario della Commissione.

2. Le Commissioni possono chiedere, tramite il Presidente, l'audizione di persone che siano in grado di fornire utili elementi conoscitivi. I dipendenti comunali e i rappresentanti del Comune presso enti, istituti, aziende o altre istituzioni hanno l'obbligo di fornire, se richiesti dalla Commissione, ogni informazione in loro possesso relativa ai loro compiti istituzionali.

Art. 14

Incarichi di studio alle Commissioni comunali

1. Il Consiglio comunale puo' conferire incarichi di studio su questioni specifiche alle Commissioni comunali indicate al precedente art. 9.

2. La Commissione in tal caso puo' avvalersi anche dell'apporto di esperti esterni, nominati dal Sindaco.

Art. 15
Commissione consiliare di controllo e garanzia

1. Il Consiglio comunale istituisce, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una Commissione consiliare di controllo e garanzia per l'esame delle deliberazioni per le quali i responsabili dei servizi hanno espresso parere non favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 o il Segretario Comunale, su espressa richiesta del Sindaco, abbia espresso parere di non conformità della proposta deliberativa alle leggi o statuto o regolamenti. Sono altresì di competenza della Commissione controllo e garanzia l'esame di eventuali segnalazioni di irregolarità di gestione rilevate dal Collegio dei Revisori dei Conti.

2. La Commissione è composta da cinque membri due dei quali espressi dai gruppi consiliari di minoranza e alla relativa nomina provvede il Consiglio comunale con voto limitato ad un solo candidato. Il funzionamento della Commissione controllo e garanzia è disciplinato dal precedente articolo 11. La Presidenza della Commissione deve appartenere alla minoranza consiliare ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la cui nomina a maggioranza assoluta dovrà avvenire nella prima riunione della Commissione. Nel caso di dimissioni o di sostituzione per altre ragioni di un componente della Commissione, il Consiglio comunale provvederà alla relativa integrazione.

Art. 16
Commissioni d'indagine

1. Le Commissioni di indagine eventualmente istituite sull'attività dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 44, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avranno il compito di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi e dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La Commissione di indagine è istituita con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ed è composta da cinque Consiglieri comunali di cui tre designati dalla maggioranza e due designati dalla minoranza consiliare. Alla minoranza consiliare è attribuita la presidenza di ciascuna Commissione di indagine.

3. L'oggetto dell'indagine, l'ambito e il termine di conclusione dei lavori sono determinati nella deliberazione istitutiva.

4. La Commissione d'indagine ha accesso a tutti gli atti che, a tal fine, sono messi a disposizione dal Segretario comunale su richiesta del Presidente della Commissione.

5. Restano riservati l'elenco delle persone da sentire, i risultati delle audizioni e ogni altra acquisizione istruttoria sino alla presentazione al Consiglio della relazione.

6. La relazione della Commissione al Consiglio espone i fatti accertati e i risultati delle indagini, escludendo le acquisizioni non connesse con l'oggetto dei lavori.

7. La relazione conclusiva della Commissione viene depositata nei termini previsti per la conclusione dei lavori presso il Segretario comunale.

8. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle Commissioni comunali.

- PARTE II -

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 17
Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

C A P O II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 18

Entrata in carica - Convalida

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto secondo la normativa vigente ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalita' prescritte, le ineleggibilita' o incompatibilita' previste al capo II, titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, procedendo allo loro surrogazione nei modi e forme di legge.

3. Nel caso di successiva cessazione dalla carica di Consigliere comunale per qualsiasi causa, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue il verificarsi della stessa e, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 19, viene convalidata l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita'.

Art. 19

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono indirizzate con comunicazione scritta al rispettivo Consiglio e devono essere assunte al protocollo del Comune all'atto della presentazione.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimissionario.

Art. 20

Decadenza e rimozione dalla carica

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità nel corso del mandato amministrativo e la presenza di cause di incompatibilità al momento della elezione o successiva alla stessa comportano la decadenza dalla carica elettiva

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal capo II, titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 69 del citato decreto. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi o persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico.

4. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 59 del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

5. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio secondo le rispettive competenze, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta i provvedimenti conseguenti.

6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilita' od incompatibilita' per il soggetto surrogante.

Art. 21

Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale che non partecipa alle adunanze del Consiglio e' tenuto a darne giustificazione, entro dieci giorni, mediante comunicazione motivata al Presidente che ne da' notizia al Consiglio se pervenuta prima o durante la seduta consiliare. Il Segretario comunale provvedera' conseguentemente alla relativa annotazione.

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, ovvero a tutte le sedute dell'anno meno una, senza giustificato motivo, da' luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza. A tal fine il Presidente del Consiglio informa l'interessato che puo' far pervenire le sue osservazioni entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza e' sottoposta alla votazione del Consiglio comunale che dovra' valutare anche le eventuali cause giustificative presentate dal Consigliere. Copia della deliberazione e' notificata all'interessato entro cinque giorni. Il Consiglio comunale che ha disposto la decadenza provvedera' alla surrogazione del Consigliere decaduto.

Art. 22

Sospensione dalle funzioni

1. I Consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo comma dell'art. 142 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o quelli di cui al primo comma dell'art. 59 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non puo' esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'articolo 59, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla acquisizione del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione ai sensi del precedente art. 18, terzo comma.

C A P O III

DIRITTI

Art. 23

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. Le proposte di deliberazione, unitamente alla richiesta di convocazione del Consiglio, ai sensi dell'art. 39, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri proponenti e indirizzate al Sindaco il quale le trasmette al Segretario comunale perche' esprima parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, il Sindaco comunica ai Consiglieri proponenti che la stessa non puo' essere sottoposta al Consiglio comunale. Se l'istruttoria del Segretario comunale si e' conclusa favorevolmente, la proposta viene inserita all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri hanno facolta' di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta deliberativa. Ciascun Consigliere puo' presentare piu' emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione e' dichiarata chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente puo' essere fatto proprio da un altro Consigliere.

5. Sulle proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza o presentate nel corso della stessa il Segretario comunale, se richiesto, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Qualora il Segretario comunale, per queste ultime proposte di emendamento, ritenga necessario disporre di altro tempo per acquisire ulteriori elementi di valutazione, la trattazione della delibera viene rinviata all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 24

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. Le interrogazioni, le interpellanze, gli ordini del giorno e le mozioni sono presentate dai Consiglieri in forma scritta all'ufficio protocollo del Comune e sono iscritte tra gli argomenti da trattare nella prima seduta del Consiglio comunale convocato successivamente alla loro presentazione. Qualora la convocazione del Consiglio comunale non possa avvenire entro trenta giorni dalla presentazione delle interrogazioni e interpellanze, il Sindaco o l'Assessore delegato per materia rispondono all'interessato, dandone comunicazione scritta entro il termine predetto. Le mozioni devono essere trattate obbligatoriamente dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla loro presentazione e gli ordini del giorno di norma entro il medesimo termine.

3. Ciascun Consigliere comunale puo' presentare, per ogni seduta consiliare, interrogazioni, interpellanze, mozioni o ordini del giorno in numero non superiore a tre nella loro totalita'.

4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere

informazioni circa la sussistenza o la verita' di un fatto determinato.

5. L'interpellanza consiste nel conoscere i motivi e i criteri in base ai quali e' stato adottato un provvedimento o gli intendimenti dell'Amministrazione in ordine a problemi specifici.

6. Quando l'interrogazione o l'interpellanza ha carattere urgente puo' essere presentata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante o interpellante rimette copia del testo al Presidente e ne da' diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario, si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro trenta giorni da quello di presentazione o nella successiva seduta consiliare, purché abbia luogo entro il termine predetto.

7. L'ordine del giorno e' l'atto con il quale il Consiglio esprime la propria posizione o formula proposte di richieste su questioni di rilevante interesse politico esulanti anche dalla competenza amministrativa del Comune.

8. La mozione consiste in una proposta sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito delle attivita' del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed e' sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 25

Richiesta di convocazione del Consiglio comunale avanzata da un quinto dei Consiglieri

1. Il Presidente del Consiglio comunale e' tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti da trattare dagli stessi richiesti, purché rientrino nella competenza del Consiglio comunale e nel rispetto delle modalita' di cui al precedente art. 23, secondo comma.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno successivo in cui perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri che viene immediatamente registrata al protocollo dell'Ente.

3. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 39, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 26

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformita' all'art. 43, comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma e' effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio dei diritti dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco potra' stabilire i giorni della settimana ed il relativo orario nel quale i

Consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato sempre in presenza del funzionario comunale preposto al servizio.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 27

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesso all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge o per statuto, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è presentata dal Consigliere presso la segreteria comunale. Nella richiesta, predisposta in base ad apposito modulo, il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene, di norma, entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso, alla presentazione della richiesta, viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta entro il termine di cui al precedente comma, informa il Consigliere interessato precisando i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale ed in esenzione dei diritti di segreteria.

Art. 28

Pubblicità degli atti deliberativi

1. Gli atti deliberativi del Comune non sono soggetti ad alcun controllo di legittimità, vengono pubblicati di norma per quindici giorni all'albo pretorio del Comune e diventano esecutivi dopo il decimo giorno di pubblicazione, salvo che non siano stati dichiarati immediatamente eseguibili.

2. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni della Giunta comunale sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari.

C A P O IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 29

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dagli articoli 79 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Ai Consiglieri comunali e' dovuto un gettone di presenza per effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non piu' di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le 24 ore del giorno per il quale e' stata convocata, spetta ai Consiglieri il gettone di presenza anche per il giorno successivo.

3. Il gettone di presenza e' dovuto anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali o negli altri casi previsti dalla normativa vigente, nella misura stabilita per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale. Analogamente, detto gettone spetta ai componenti delle Commissioni consiliari previste dallo statuto.

4. I gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali, nelle ipotesi in precedenza elencate, non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennita' di funzione non e' dovuto alcun gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale o delle Commissioni predette.

5. I Consiglieri comunali formalmente autorizzati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonche' all'indennita' di missione o al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno effettivamente documentate e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

6. In conformita' a quanto dispone l'art. 86, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, gli Amministratori di cui all'art. 18 del decreto citato possono essere assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato nei limiti di cui alla normativa vigente.

Art. 30

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunita' ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena liberta' d'azione, di espressione e di voto.

Art. 31

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale e' tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di mancata partecipazione alla seduta consiliare, il Consigliere comunale deve darne giustificazione mediante motivata comunicazione al Presidente del Consiglio. A tal fine trova applicazione anche quanto previsto al precedente art. 21.

3. Alla annotazione delle giustificazioni provvede il Segretario comunale.

4. Il Consigliere che si assenta giustificatamente durante l'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario comunale affinché sia presa nota a verbale.

Art. 32 Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 33 Responsabilità personale

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. È esente da responsabilità il Consigliere comunale assente dall'adunanza per le ragioni di cui al precedente articolo e per lo stesso non trova applicazione l'art. 31.

3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

C A P O V
NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 34
Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.

2. Quando e' stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa e' effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.

3. Nei casi in cui e' previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalita' di cui al comma precedente.

Art. 35
Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, puo' essere costituita una Delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

- PARTE III -

**FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Capo I CONVOCAZIONE

Art. 36 Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale e' disposta dal Presidente del Consiglio. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, la convocazione viene effettuata dal Sindaco o suo delegato.

2. La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco neo eletto e dallo stesso presieduta fino alla eventuale nomina del Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 37 Avviso di convocazione Sedute ordinarie, straordinarie e urgenti

1. La convocazione del Consiglio comunale e' disposta a mezzo di avvisi, con le modalita' di cui al presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sara' tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando e' previsto che i lavori si svolgano in piu' giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza. L'avviso di convocazione puo' indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione prevista nel caso in cui il Consiglio comunale, in prima convocazione, non raggiunga la maggioranza delle presenze richieste per la validita' della seduta. La seconda convocazione avra' luogo in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione.

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza. Il Comune non si avvale della distinzione temporale in sessioni non ritenendola idonea con la razionale ed organica programmazione dei lavori necessaria ad assicurare la continuita' del ruolo e delle funzioni del Consiglio.

4. Il Consiglio comunale e' convocato in adunanza ordinaria per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

5. Il Consiglio e' convocato in adunanza straordinaria per trattare gli altri atti fondamentali attribuiti alla competenza dello stesso dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o da altre norme di legge inderogabili. La convocazione straordinaria del Consiglio puo' avvenire anche:

- su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati per trattare questioni che riguardano materie attribuite dalla legge alla competenza dell'assemblea consiliare. In questo caso la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta;
- su richiesta del Comitato Regionale di Controllo o del Difensore Civico regionale o del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

6. Il Consiglio e' convocato d'urgenza quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione. Nell'avviso e' indicato che gli

argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento, dal Sindaco o suo delegato.

Art. 38 Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, e con la partecipazione del Presidente del Consiglio che presiede la seduta stabilire l'ordine del giorno.

3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e precise tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 48. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

5. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 39 Avviso di convocazione - Consegna - Modalita'

1. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è consegnato al domicilio dei Consiglieri da un messo comunale oppure utilizzando ogni mezzo di trasmissione (posta, fax, posta certificata) che ne documenti l'invio.

2. L'avviso di convocazione può essere trasmesso anche tramite e-mail nella casella di posta elettronica segnalata come casella a disposizione per ricevere comunicazioni istituzionali, e deve essere preceduto da autorizzazione scritta dell'interessato, consegnata all'ufficio di Segreteria.

3. I recapiti elettronici indicati si considerano indirizzi di domicilio eletto.

4. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilita' nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

Art. 40 Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.

3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono esclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

5. Per le adunanze di seconda convocazione, l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno prima di quello nel quale e' indetta la riunione.

6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

8. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al quarto comma e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al sesto comma possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale puo' stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti all'adunanza una volta stabilito il nuovo giorno di convocazione del Consiglio.

9. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione e' sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 41

Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie e' pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3. Il Presidente del Consiglio, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunita', puo' disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 42

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e di norma nei due giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. La consultazione degli atti relativi agli argomenti da trattare in Consiglio potrà avvenire durante l'orario di apertura degli uffici comunali, salvo motivate eccezioni.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. La proposta di deliberazione, se richiesto, dovrà essere accompagnata anche dal parere del Segretario comunale, nell'ambito delle sue competenze, in ordine alla conformità della proposta alle norme legislative, statutarie e regolamentari. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

4. All'inizio dell'adunanza, le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

Art. 43

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene all'adunanza almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale. L'appello viene rinnovato quando il numero prescritto non sia inizialmente raggiunto. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di prima convocazione senza che sia intervenuto il numero minimo dei Consiglieri, la cui presenza è necessaria per la validità della seduta, la stessa viene dichiarata deserta dal Presidente.

3. I Consiglieri che entrano ed escono dall'aula dopo l'appello ne danno avviso al Segretario comunale, che avverte il Presidente della sopravvenuta carenza del numero legale. In tal caso il Presidente può far richiamare in aula i Consiglieri; se, ripetuto l'appello, riscontra ancora la mancanza di numero legale, dispone la sospensione temporanea dell'adunanza per 15 minuti. Se, ripetuto ancora l'appello, manca il numero legale, la riunione viene dichiarata deserta per gli argomenti ancora da discutere.

Art. 44

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta successivamente per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è da considerarsi di

seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge e con esclusione del Sindaco dal computo.

4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- i bilanci annuali, pluriennali e la relazione previsionale;
- il conto consuntivo;
- i regolamenti;
- i piani regolatori e loro varianti;
- la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell'art. 40.

6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 40 del presente regolamento.

9. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 45

Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

1. L'Assessore non Consigliere, di cui al quarto comma dell'art. 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 26 dello statuto, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con diritto di intervento e/o funzioni di relatore, ma senza diritto di voto.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 46

I Consiglieri scrutatori - Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore, due della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

C A P O III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 47

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 48.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque puo' assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 48

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacita', moralita' e correttezza di persone o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualita' morali e capacita' professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralita', correttezza, capacita' e comportamento di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, puo' deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dell'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale, anche il personale dipendente presente per ragioni di servizio, vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 49

Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano particolari condizioni, o rilevanti motivi di interesse della comunita' lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentiti i Capigruppo, puo' anche convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche in altra sede.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse sono invitati i Consiglieri comunali, ed inoltre, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena liberta' di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale, non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

C A P O IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 50

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il piu' ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto e' esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualita' personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non e' consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilita' di persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, ammonendolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta del Presidente, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 51

Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto, da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.

3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento del collega.

4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente e' permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, puo' essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 52

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non e' consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale di servizio.

4. La forza pubblica puo' entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, puo' ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sara' riconvocato, con le modalita' stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

7. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

Art. 53

Ammissione dei funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o piu' Consiglieri, puo' invitare nella sala i funzionari comunali perche' effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

C A P O V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 54

Comunicazioni - Interrogazioni - Interpellanze - Mozioni - Ordini del giorno

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2. Dopo le comunicazioni del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può intervenire sugli argomenti oggetto di comunicazione di cui al precedente comma.

3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

4. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.

5. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione in base al quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente in aula al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione o interpellanza, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza o abbia delegato in forma scritta altro Consigliere Comunale.

6. L'interrogazione o interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, in un tempo non superiore a dieci minuti, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, agli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione, il Presidente invita il Sindaco o l'Assessore delegato per materia a rispondere. Le risposte a interrogazioni o interpellanze devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.

7. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante o interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di dieci minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.

8. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrare e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

9. Le interrogazioni o interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

10. Le interrogazioni o interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

11. Le interrogazioni o interpellanze urgenti possono essere presentate dopo la trattazione di quelle già iscritte all'ordine del giorno, depositando il testo, che viene letto ai Consiglieri, presso la presidenza. Nel caso in cui non sia possibile l'immediata risposta perché il Sindaco o l'Assessore delegato per materia non dispongono degli elementi necessari, la stessa sarà data per iscritto entro i trenta giorni successivi alla presentazione o nella successiva seduta consiliare purché si tenga entro il termine predetto.

12. Non si trattano interrogazioni o interpellanze nelle adunanze di discussione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, del piano regolatore e delle sue varianti.

13. I Consiglieri possono far richiesta di risposta scritta. In tal caso il Sindaco o l'Assessore delegato per materia provvede entro trenta giorni e l'interrogazione o interpellanza non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Quando la convocazione del Consiglio comunale non possa avvenire entro trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione o interpellanza, il Sindaco o l'Assessore delegato per materia risponde all'interessato con le modalità di cui al precedente art. 24,

secondo comma.

14. Se i Consiglieri interroganti o interpellanti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa e' richiesta risposta scritta.

15. Esaurita la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze si procede all'esame, discussione e votazione di eventuali mozioni o ordini del giorno presentati ai sensi del comma 2 del precedente art. 24. La discussione avviene con le modalita' previste al successivo articolo 56.

16. La trattazione delle comunicazioni, delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni e degli ordini del giorno non puo' impegnare complessivamente un tempo superiore all'ora e mezza. Se l'esame non e' stato concluso, il Presidente rinvia le questioni ancora da trattare a seduta successiva.

Art. 55

Ordine di trattazione degli argomenti e mozione d'ordine

1. La trattazione degli argomenti, dopo gli adempimenti previsti all'art. 54, procede secondo l'ordine del giorno, e non e' possibile la discussione o il voto su argomenti non ricompresi in esso. In via eccezionale, e su richiesta del Sindaco, e' consentita la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno quando alla seduta siano presenti tutti i Consiglieri in carica e il Presidente abbia accertato l'unanimita' di voti per l'inclusione dell'oggetto nell'ordine del giorno e sussistano i pareri obbligatori ed eventuali di cui al precedente art. 42, terzo comma.

2. Spostamenti nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno possono essere fatti, se non c'e' opposizione, su iniziativa del Presidente o di un Consigliere; nel caso di opposizione, decide il Consiglio, senza discussione.

3. Le mozioni d'ordine riguardanti l'osservanza del regolamento o dell'ordine del giorno, anche relativamente alla prioritarieta' di una discussione o di una votazione, sono trattate con precedenza; il Consiglio comunale, con votazione per alzata di mano, decide sentito il proponente e un relatore per gruppo, ciascuno per cinque minuti.

4. Le manifestazioni di orientamenti e proposte del Consiglio, che non impegnano il bilancio ne' incidono sull'attivita' e la disciplina di servizi del Comune, non richiedono preventiva iscrizione all'ordine del giorno.

5. Il Presidente puo' fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 56

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente da', nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo puo' parlare per piu' volte e per non piu' di cinque minuti ciascuna.

3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione due volte, per non piu' di dieci minuti ciascuna.

4. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non piu' di quindici minuti ciascuno.

5. Il Sindaco o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del Sindaco o del relatore, dichiara chiusa la discussione.

7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando siano almeno intervenuti per una volta tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere Capogruppo o suo delegato per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel chiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito di cinque minuti.

9. I termini previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, in relazione ai quali il Presidente dà avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 57

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Nella discussione sulle questioni pregiudiziale e sospensiva possono prendere la parola, oltre che il proponente, non più di un Consigliere per ciascun gruppo e per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 58

Fatto personale

1. Quando un Consigliere ritenga di essere stato offeso o che gli siano stati attribuiti fatti ritenuti non veri, opinioni o dichiarazioni diverse da quelle effettivamente espresse, può chiedere la parola per fatto personale.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi e il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Non è comunque consentito a chi intervenga per fatto personale di ritornare su una discussione già conclusa, né esprimere apprezzamenti o giudizi sui voti resi dal Consiglio.

4. L'intervento per fatto personale ha una durata massima di cinque minuti.

Art. 59
Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze e' stabilita dal Consiglio, su proposta del Presidente.

2. Il Consiglio puo' decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.

4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente gia' stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sara' riconvocato per completare la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e rimasti da esaminare.

C A P O VI LE VOTAZIONI

Art. 60 Modalita' generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali e' effettuata normalmente in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalita' di cui ai successivi artt. 61 e 62.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consigliere deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualita' e dei comportamenti di persone.
4. Non si puo' procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non puo' aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, e nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimita' della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione e' stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano preferibilmente nell'ordine seguente:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati in precedenza emendamenti o modifiche vengono votati nel testo complessivo e definitivo comprendente anche gli emendamenti o modifiche gia' approvati.
7. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalita':
 - a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di soppressione, modifica o aggiunta. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le eventuali modificazioni apportate.
8. Quando e' iniziata la votazione non e' piu' consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalita' della votazione in corso.

Art. 61 Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta.

Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalita' con la quale la stessa verra' effettuata.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione e' soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.

5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 62

Votazioni per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando e' prescritta dalla legge o dallo statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione e' riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale e' annotato a verbale.

Art. 63

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come segue:

- a) le schede vengono consegnate a ciascun Consigliere in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
- b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4. Quando la legge, lo statuto, i regolamenti o la composizione delle Commissioni richiedono una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalita' della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere quindi viene invitato a votare un solo nome e restano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti e fatto salvo in ogni caso la rappresentanza della minoranza. A parita' di voti sara' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario

comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Per eventuali schede contestate decide a maggioranza e con giudizio inappellabile il collegio degli scrutatori. Le schede contestate o annullate vanno vidimate dal Presidente, dal Segretario e da almeno uno scrutatore.

9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

11. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 64 Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 65 Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

C A P O VII
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
IL VERBALE

Art. 66

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione delle discussioni e delle decisioni assunte.
2. Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sulle modalità di svolgimento dei lavori consiliari e assicura la assistenza giuridico-amministrativa necessaria.
3. Quando ricorrano casi di incompatibilita' o di astensione obbligatoria previsti dalla legge o dallo statuto, il Segretario deve obbligatoriamente lasciare l'aula. In questo caso il Consiglio provvedera' a sostituirlo con il Consigliere piu' giovane di eta'.

Art. 67

Il verbale dell'adunanza

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa del Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.
2. La stesura dei processi verbali delle adunanze viene curata dal Segretario comunale anche con l'ausilio del personale dell'Ente e di mezzi tecnici adeguati.
3. Gli elementi essenziali della deliberazione sono costituiti dal preambolo, dalla motivazione e dal dispositivo e la stessa deve indicare anche il numero dei Consiglieri presenti, il risultato della votazione, se la medesima è avvenuta a scrutinio palese o segreto e se la seduta abbia avuto luogo in forma pubblica o segreta e ogni altro elemento utile alla validità dell'atto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono registrati e conservati su apposito supporto che viene racchiuso in un apposito contenitore debitamente sigillato e recante le firme nei punti di apertura del Responsabile dell'Ufficio segreteria e del Segretario comunale.
5. In caso di richiesta motivata da parte di un cittadino, da presentare per iscritto, il Segretario comunale, o suo delegato, provvederà a dissuggellare il supporto e a metterlo a disposizione per l'ascolto, ovvero a fornirne copia a spese del richiedente.
6. Ciascun Consigliere può, al termine della discussione, ovvero anche successivamente per iscritto, chiedere che gli sia consegnata copia della registrazione, ovvero che gli sia consegnata la trascrizione del verbale relativo ad una singola deliberazione, o di tutta l'adunanza, a spese dell'Ente. In mancanza di richiesta non si procede alla trascrizione del supporto che resta depositato presso la segreteria comunale.
7. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale previa dettatura o produzione del testo scritto degli stessi e/o delle dichiarazioni di voto.
8. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
9. Il verbale delle adunanze e' firmato dal Presidente del Consiglio e dal Segretario comunale.

Art. 68

Verbale - Deposito – Approvazione (ABROGATO)

C A P O VIII

Art. 69 Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio allo statuto, nonché alla restante normativa vigente in materia.

2. La potestà regolamentare esercitata secondo le norme vigenti e le disposizioni statutarie trova attuazione, oltre che nel presente regolamento, anche nei seguenti:

- Regolamento per il servizio di economato
- Regolamento d'igiene
- Regolamento di polizia urbana
- Regolamento per l'esercizio dei diritti di pesa pubblica conprivativa
- Regolamento per il servizio veterinario
- Regolamento di polizia rurale
- Regolamento per la disciplina dell'indennità di missione e dei rimborsi spese a favore degli amministratori del Comune
- Regolamento per le dichiarazioni temporaneamente sostitutive
- Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale
- Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi comunali
- Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale pubbliche
- Regolamento per la disciplina dei contratti
- Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare integrata
- Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni
- Regolamento per la disciplina dell'affido familiare
- Regolamento per lo svolgimento di referendum consultivi
- Regolamento di contabilità
- Regolamento per il servizio di nettezza urbana
- Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
- Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
- Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Regolamento per la fornitura ed uso di vestiario al personale dipendente
- Regolamento per le forniture, somministrazioni, servizi e lavori in economia
- Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e per la disciplina dei procedimenti amministrativi
- Regolamento per l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista
- Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari
- Regolamento per i servizi socio-assistenziali
- Regolamento per la protezione civile
- Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili
- Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio con conducente con autovettura - sosta in rimessa
- Regolamento per le Consulte tematiche e i Consigli di frazione
- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- Regolamento per l'uso dello stemma del Comune.

Art. 70
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. Analogamente avviene per le deliberazioni di modifica dello stesso. Da tale data si intende abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con il regolamento.